



# **Allegato B**

## **al Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF)**

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del Cda n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

### **B.5 Regolamento consulta dei dipendenti della Fondazione Edmund Mach<sup>1</sup>**

**(ai sensi dell'art. 1 c. 5 del ROF)**

---

<sup>1</sup> Regolamento adottato con deliberazione del Cda n. 4 di data 31/1/2023, con efficacia dal mese successivo alla data di sua pubblicazione avvenuta in data 8/2/2023 e, quindi, dal 1/3/2023.

## INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità .....	3
Art. 2	Numero di delegati della Consulta .....	3
Art. 3	Elettorato attivo e passivo.....	3
Art. 5	Candidature .....	3
Art. 6	Propaganda.....	4
Art. 7	Seggi elettorali e operazioni di voto e scrutinio.....	4
Art. 8	Proclamazione e nomina degli eletti .....	4
Art. 9	Surrogazioni ed elezioni suppletive .....	5
Art. 10	Insedimento e elezione del Presidente .....	5
Art. 11	Convocazioni e adunanze .....	5
Art. 12	Prerogative dei componenti della Consulta .....	6

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Questo regolamento, in conformità con quanto stabilito dall'art. 15, comma 2 dello Statuto della Fondazione Edmund Mach (FEM) e dall'art. 11 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), stabilisce:
  - a) il numero dei delegati della Consulta dei dipendenti (Consulta) della FEM;
  - b) le modalità di elezione;
  - c) i requisiti di eleggibilità.

## **Art. 2**

### **Numero di delegati della Consulta**

1. La Consulta è composta da un massimo quattro delegati così suddivisi:
  - a) un delegato al Centro Istruzione e Formazione (CIF);
  - b) un delegato al Centro Ricerca ed Innovazione (CRI);
  - c) un delegato al Centro Trasferimento Tecnologico (CTT);
  - d) un delegato alla Direzione generale, comprensiva delle Ripartizioni (DG).

## **Art. 3**

### **Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale della FEM e di quello messo a sua disposizione, compresi i collaboratori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, risultante in servizio a qualunque titolo presso la FEM alla data delle elezioni.
2. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale della FEM e di quello messo a sua disposizione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, risultante in servizio a qualsiasi titolo presso la FEM da almeno tre anni rispetto alla data di cui al comma 7 e che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo:
  - a) i responsabili delle strutture di I livello (Dirigenti) - alla data di cui al comma 7;
  - b) coloro che abbiano cariche sindacali - alla data di cui al comma 7;
  - c) coloro i quali siano stati componenti della Consulta per due mandati.
4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
5. A cura della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane sono formati i seguenti quattro distinti elenchi di elettorato passivo in funzione dell'afferenza del dipendente:
  - a) CIF;
  - b) CRI;
  - c) CTT;
  - d) DG.
6. L'elenco dell'elettorato attivo risulta invece unico.
7. Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito *intranet* della FEM almeno trenta giorni prima delle votazioni per consentire agli interessati di segnalare errori o omissioni.

## **Art. 4**

### **Indizione delle elezioni e Commissione elettorale**

1. Le elezioni dei componenti della Consulta sono indette dal Presidente della FEM con propria disposizione almeno quarantacinque giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
2. La disposizione di indizione indica la data delle elezioni, le modalità di presentazione delle candidature e la procedura elettorale adottata.
3. Con medesima disposizione di indizione viene nominata una Commissione elettorale composta da tre membri:
  - a) un Presidente, individuato tra i responsabili delle strutture di I livello;
  - b) due dipendenti non candidati, quali commissari con funzioni di supporto tecnico ed amministrativo.
4. La Commissione elettorale ha il compito di:
  - a) sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni;
  - b) verificare l'ammissibilità delle candidature;
  - c) vagliare i risultati delle votazioni e proclamare i risultati;
  - d) svolgere le funzioni ad essa assegnate da questo regolamento e dalla disposizione di indizione delle elezioni.

## **Art. 5**

### **Candidature**

1. Ai soli fini della presentazione delle candidature e senza alcun vincolo sul voto (viene ammesso il voto disgiunto), le stesse devono essere presentate a coppie di dipendenti di genere diverso (un candidato ed una candidata) afferenti alla medesima struttura (CIF, CRI, CTT e DG).
2. Le specifiche modalità di presentazione delle candidature sono indicate nella disposizione di indizione fermo restando che le stesse devono essere presentate entro il quindicesimo giorno precedente la data della votazione.
3. All'atto di presentazione della candidatura ciascun candidato deve specificare, oltre alle relative generalità:
  - a) la struttura di afferenza;
  - b) tramite *curriculum vitae* sintetico, esperienze professionali e titoli formativi;
  - c) motivazione della candidatura e quant'altro ritenuto necessario per una sua valutazione da parte degli elettori.
4. Entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature, la Commissione elettorale:
  - a) verifica l'ammissibilità delle candidature;
  - b) accerta l'afferenza dei candidati ammessi alle strutture indicate, rettificandola se necessario;
  - c) assegna, mediante estrazione, un numero alle coppie di candidati di ciascuna struttura al fine di determinare l'ordine di presentazione sulla scheda elettorale (che viene quindi suddivisa per liste in funzione delle strutture di afferenza).
5. Se le candidature presentate non consentono di avere la rappresentanza di almeno tre strutture, il Presidente della FEM proroga, anche più volte, il termine per la presentazione delle candidature stesse.
6. Almeno dieci giorni prima della data delle votazioni l'elenco delle candidature (comprensivo di sintetico *curriculum*), distinto per strutture (liste), viene reso pubblico in apposita pagina del sito *intranet* della FEM.

#### **Art. 6**

##### **Propaganda**

1. Con il provvedimento di indizione delle elezioni del Presidente della FEM di cui all'art. 4, possono essere individuati la messa a disposizione, compatibilmente con il loro ordinario utilizzo, di adeguati spazi fisici (bacheche, sale, ecc.) e telematici (spazio nel sito *intranet*, ecc.) e le modalità per l'eventuale svolgimento di riunioni telematiche e/o in presenza.

#### **Art. 7**

##### **Seggi elettorali e operazioni di voto e scrutinio**

1. Almeno cinque giorni prima dell'inizio delle votazioni il Presidente della FEM costituisce con propria disposizione uno o più seggi elettorali e nomina la relativa Commissione di seggio composta da un Presidente, da almeno uno scrutatore e da un segretario, scelti tra il personale dipendente della FEM o messo a sua disposizione.
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante l'uso di schede elettorali che devono riportare, distintamente in funzione delle strutture di afferenza, le liste dei/delle candidati/e.
3. L'elettore deve presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento. In mancanza del documento di identità l'elettore deve essere riconosciuto da un componente del seggio o da un altro elettore. Il Presidente del seggio o un componente annota nell'apposito registro dei votanti la partecipazione dell'elettore.
4. Ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze per ogni lista (struttura) se espresse per candidati di genere diverso (e quindi complessivamente massimo otto voti se presenti tutte e quattro le liste ovvero massimo sei voti se presenti solo tre liste), pena l'annullamento dei voti espressi per la relativa lista (non dell'intera scheda). All'interno di ciascuna lista (struttura), purché espresso per candidati di genere diverso, è ammesso il voto disgiunto ovvero espresso indipendentemente dalla coppia presentata in fase di candidatura.
5. terminate le operazioni di voto, la Commissione di seggio procede immediatamente alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente.
6. I risultati dello scrutinio sono riportati in un verbale che contiene l'indicazione del numero dei votanti, delle schede validamente votate, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede contestate e dei voti di preferenza attribuiti ai singoli candidati/e nelle varie liste (strutture).
7. Le eventuali contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono riportate nel verbale unitamente alle richieste o segnalazioni degli interessati.
8. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio trasmette il verbale e il materiale elettorale alla Commissione elettorale.

#### **Art. 8**

##### **Proclamazione e nomina degli eletti**

1. Entro cinque giorni dalle votazioni la Commissione elettorale decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati e proclama i risultati.
2. Contro i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro tre giorni dalla proclamazione dei medesimi al Presidente della FEM, che decide nei successivi cinque giorni.
3. Risultano eletti, nel numero massimo previsto, il candidato o la candidata che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno di ciascuna lista (struttura) purché complessivamente sia assicurata la presenza di entrambi i generi all'interno della Consulta. Ove ciò non avvenga in virtù della semplice prevalenza del numero di voti ricevuti, il riequilibrio della rappresentanza di genere viene assicurato dal subentro nell'elezione e all'interno della lista (struttura) con il/la candidato/a primo in graduatoria ma complessivamente meno votato, di quello/a di genere diverso che segue.

Esempio con quattro liste (strutture) – riequilibrio da operare sulla lista DG

CIF		CRI		CTT		DG	
Voti	Genere	Voti	Genere	Voti	Genere	Voti	Genere
100	M - eletto	70	M - eletto	50	M - eletto	40	M
98	M	68	F	48	M	28	F - eletta
97	F	67	M	47	F	27	M
96	F	66	F	46	F	26	F

Esempio con tre liste (strutture) – riequilibrio da operare sulla lista CTT

CIF		CRI		CTT	
Voti	Genere	Voti	Genere	Voti	Genere
100	M - eletto	70	M - eletto	50	M
98	M	68	F	48	M
97	F	67	M	47	F - eletta
96	F	66	F	46	F

4. A parità di voti è eletto il/la più anziano/a in servizio e, a parità di anzianità di servizio, il/la più anziano/a di età.
5. Il Presidente della FEM, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione elettorale, con propria disposizione nomina gli eletti.
6. I delegati della Consulta restano in carica per la durata del Consiglio di amministrazione in carica al momento della loro elezione. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

#### Art. 9

##### Surrogazioni ed elezioni suppletive

1. Qualora non risulti eletto un numero di delegati della Consulta almeno pari a tre, il Presidente della FEM indice elezioni suppletive entro i quattro mesi successivi.
2. In caso di decadenza dall'incarico di delegato della Consulta, di cessazione del rapporto di lavoro, di perdita della qualifica e in ogni altro caso assimilabile, all'eletto subentra per surrogazione il primo dei non eletti votati, all'interno della stessa lista e sempre nel rispetto della rappresentanza minima di genere.
3. Qualora non sia possibile procedere alla surrogazione nemmeno dei/delle candidati/e non eletti successivi al primo, si procede ad elezioni suppletive per la componente mancante solo nel caso in cui il numero complessivo dei componenti della Consulta risulti inferiore a tre.
4. Non si procede in ogni caso ad elezioni suppletive se tra il venir meno del componente e la scadenza complessiva della Consulta intercorra un periodo inferiore a centottanta giorni.

#### Art. 10

##### Insedimento e elezione del Presidente

1. La convocazione della prima seduta della Consulta dopo la nomina degli eletti viene effettuata da parte del più anziano d'età con avviso trasmesso per via telematica entro trenta giorni dalla nomina.
2. Nella prima seduta, la Consulta elegge al suo interno un Presidente, che garantisce il regolare funzionamento dell'organismo, e un segretario.

#### Art. 11

##### Convocazioni e adunanze

1. La Consulta viene convocata dal suo Presidente per via telematica, almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a ventiquattro ore in caso di convocazione d'urgenza.

2. La Consulta può riunirsi in orario di lavoro, previa comunicazione al Presidente di FEM e al Dirigente della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane dell'ordine del giorno e successiva comunicazione delle relative determinazioni assunte.
3. La Consulta è altresì convocata, secondo le medesime modalità di cui al comma 1, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta congiunta almeno la metà più uno dei componenti. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte.

## **Art. 12**

### **Prerogative dei componenti della Consulta**

1. Il Presidente della Consulta ha diritto di accedere alle informazioni e ai documenti amministrativi già in disponibilità della FEM che siano strettamente necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari. L'accesso si esercita mediante richiesta scritta rivolta alla struttura competente, che deve essere riscontrata con tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni, anche con modalità telematiche.
2. Al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, il Presidente della Consulta ha facoltà di divulgare, all'interno della FEM, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando il dovere di mantenere il riserbo sulle informazioni e sui documenti acquisiti la cui divulgazione possa pregiudicare gli interessi della FEM o di terzi.